
Ordinanza sull'estivazione (OEst)

del 11 novembre 2008 (stato 1 aprile 2011)

emanata dal Governo l'11 novembre 2008

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale¹⁾

Art. 1 Responsabile dell'alpe

¹ Per ogni azienda d'estivazione va designato un responsabile (responsabile dell'alpe). Il responsabile dell'alpe è la persona di riferimento per le autorità ed è competente per l'informazione dei detentori di animali, nonché dei proprietari fondari per quanto concerne le aziende d'estivazione.

Art. 2 Quarantena

¹ Effettivi di animali nei quali vi sono animali destinati all'estivazione nel Cantone dei Grigioni non possono essere modificati con l'arrivo di altri animali durante i 20 giorni precedenti il trasferimento all'alpe.

² Per modifiche degli effettivi di animali in seguito all'arrivo di pecore vige una quarantena di 28 giorni. *

Art. 3 Trasporto

¹ Prima del trasporto di animali alla zona di estivazione i veicoli per il trasporto degli animali devono essere puliti e disinfettati.

Art. 4 Conduzione di bestiame

¹ Il detentore di animali o il responsabile dell'alpe deve annunciare con almeno cinque giorni di anticipo al Comando cantonale di polizia la conduzione di bestiame o di greggi di pecore per lunghi tratti su strade di transito.

¹⁾ CSC [110.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 5 Ispezione e cura

¹ Per l'ispezione e la cura di animali devono essere messi a disposizione dispositivi adeguati (palizzata, gabbia di contenimento, travaglio per il pareggio degli unghioni, ecc.).

Art. 6 Comuni

¹ Per ogni alpe i comuni stilano un elenco del bestiame extracantonale estivato secondo le istruzioni dell'Ufficio.

Art. 7 Carbonchio sintomatico

¹ L'Ufficio indica gli alpi e i pascoli a rischio di carbonchio sintomatico e li pubblica sul Foglio ufficiale cantonale. *

² Focolai di malattia vanno notificati all'Ufficio. *

³ ... *

Art. 8 Aborto

¹ Ungulati che mostrano sintomi di aborto o che hanno già abortito devono essere isolati dal branco. Essi vanno tenuti isolati dal branco finché non è conclusa la visita veterinaria, incluse le misure igieniche e terapeutiche.

Art. 9 Cheratocongiuntivite

¹ Non possono essere condotti sugli alpi e sui pascoli d'estivazione gli animali che mostrano sintomi clinici della cheratocongiuntivite infettiva (cecità dei camosci, ICC), come, segnatamente, occhi molto arrossati, aderenze purulente od opacità oculare.

² Le pecore che durante il controllo per il carico dell'alpe mostrano sintomi di malattia molto marcati possono accedere all'estivazione solo dopo una cura con esito positivo. *

³ Focolai di malattia che si sviluppano durante l'estivazione vanno notificati all'Ufficio. Le misure di lotta devono avvenire in accordo con l'Ufficio. *

Art. 10 Zoppina *

¹ Le pecore estivate in aziende domestiche, su pascoli comunitari o alpi devono essere curate conformemente alle direttive tecniche sulla zoppina del Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti. *

² In casi motivati l'Ufficio può autorizzare delle eccezioni.

Art. 11 Trasporto di animali vivi

¹ Animali feriti o malati possono essere trasportati solo con un elicottero, se il veterinario competente o il suo rappresentante è stato informato in via preliminare. Il veterinario decide se e a quali condizioni entri in considerazione un trasporto di animali vivi, e sostiene, per quanto necessario, l'organizzazione dell'intervento di un elicottero.

Art. 12 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore con la legge sulla veterinaria¹⁾.

¹⁾ Posta in vigore il 1° dicembre 2008 con DG dell'11 novembre 2008

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
11.11.2008	01.12.2008	atto normativo	prima versione	-
22.02.2011	01.04.2011	Art. 2 cpv. 2	modifica	-
22.02.2011	01.04.2011	Art. 7 cpv. 1	modifica	-
22.02.2011	01.04.2011	Art. 7 cpv. 2	modifica	-
22.02.2011	01.04.2011	Art. 7 cpv. 3	abrogazione	-
22.02.2011	01.04.2011	Art. 9 cpv. 2	modifica	-
22.02.2011	01.04.2011	Art. 9 cpv. 3	modifica	-
22.02.2011	01.04.2011	Art. 10	modifica titolo	-
22.02.2011	01.04.2011	Art. 10 cpv. 1	modifica	-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	11.11.2008	01.12.2008	prima versione	-
Art. 2 cpv. 2	22.02.2011	01.04.2011	modifica	-
Art. 7 cpv. 1	22.02.2011	01.04.2011	modifica	-
Art. 7 cpv. 2	22.02.2011	01.04.2011	modifica	-
Art. 7 cpv. 3	22.02.2011	01.04.2011	abrogazione	-
Art. 9 cpv. 2	22.02.2011	01.04.2011	modifica	-
Art. 9 cpv. 3	22.02.2011	01.04.2011	modifica	-
Art. 10	22.02.2011	01.04.2011	modifica titolo	-
Art. 10 cpv. 1	22.02.2011	01.04.2011	modifica	-